

Novità economico - fiscali tratte dal “Vangelo secondo Bersani”

- **Spese di giustizia.** Art. 21. Non è più ammesso il ricorso all’anticipazione delle spese di giustizia da parte degli uffici postali: tali spese, per le quali è previsto uno stanziamento ridotto rispetto al passato, verranno pagate secondo le regole ordinarie previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Viene aumentato e rideterminato il contributo nei giudizi amministrativi.
- **Transazione bancaria per incasso compensi professionali.** Artt. 12-12 bis. Viene introdotto l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione dell’attività professionale, sui quali affluiscono obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività, e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese professionali, è obbligatorio incassare i compensi mediante assegni non trasferibili, bonifici bancari, pos, carte credito, altre modalità di pagamento elettronico, salvo per gli importi inferiori a euro 1.000,00. Tali importi saranno ridotti a euro 500,00 dal 1/7/2007, e ad euro 100,00 dal 1/7/2008.
In caso di mancato adeguamento a tali obblighi, sembra possano applicarsi al professionista le sanzioni ex art. 9 d.lgs. 471/97 da euro 1.032,00 a euro 7.746,00 per l’irregolare tenuta della contabilità.
- **Iva. Esclusione della soggettività tributaria dei soggetti minimi.** Art. 37 commi 15-16-17. Per gli esercenti arti e professioni, con volume d’affari non superiore ad euro 7.000,00 è previsto, quale regime naturale, l’esclusione dal campo di applicazione IVA per le operazioni effettuate, con possibilità di optare per il regime ordinario. L’esclusione dal campo di applicazione iva comporterà, a fronte dell’indetraibilità dell’iva sugli acquisti, l’impossibilità di addebitare l’iva a titolo di rivalsa sulle fatture emesse. Le imposte sui redditi sono da applicare nei modi ordinari.
- **Irpef perdite di lavoro autonomo.** Art. 36, comma 27. La norma stabilisce che le perdite derivanti da attività di lavoro autonomo sono portate in deduzione dai soli redditi di lavoro autonomo conseguiti nello stesso periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza nei redditi stessi: le eventuali eccedenze sono scomutate dai redditi della medesima categoria nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Le perdite derivanti da redditi di lavoro autonomo prodotti in forma associata sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell’esercizio in cui sono realizzate, e per la parte eccedente, negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.
- **Irpef Plusvalenze e Minusvalenze.** Art. 36, comma 29. Per la prima volta viene introdotto per i professionisti il regime delle plusvalenze, in tal modo avvicinando le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quello d’impresa. La norma prevede che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti di arte, antiquariato, o da collezione se:
 - 1) Sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - 2) Sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - 3) I beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee l’arte o la professione.Si considerano plusvalenze, o minusvalenze, la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti, e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato.

Va rilevato che per le plusvalenze *non viene prevista*, diversamente per il reddito d'impresa, la *possibilità di rateazione*.

- **Cessione dello studio professionale.** Art. 36, comma 29. I corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica sono considerati redditi di lavoro autonomo e non redditi diversi. Tuttavia, nell'ipotesi di corrispettivi percepiti in unica soluzione, in relazione alle citate ipotesi ex art. 54 TUIR co. 1-quarter, è possibile optare per il regime di tassazione separata.
- **Deducibilità delle spese.** Art. 36, comma 29. Pur mantenendosi il principio in base al quale le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili nella misura del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, viene previsto che le predette spese sono invece integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista, e da questi addebitate in fattura.
- **Ritenuta d'acconto curatori fallimentari e commissario liquidatore.** Art. 37 comma 1. I curatori fallimentari ed i commissari liquidatori diventano sostituti d'imposta esclusivamente per i redditi di lavoro dipendente corrisposti.
- **Accertamento su contribuenti non congrui da studi di settore.** Art. 37 comma 2. Gli accertamenti sulla base degli studi di settore per i contribuenti ed esercenti arti e professioni con regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sono effettuabili al manifestarsi del **primo** scostamento rispetto ai ricavi o compensi di riferimento (risultanti da Ge.ri.co).
- **Indagini economiche e finanziarie.** Art. 37 comma 4. Viene rafforzata la possibilità di effettuare indagini economico-finanziarie da parte dell'Agenzia delle entrate prevedendo la comunicazione periodica dell'elenco dei soggetti che intrattengono rapporti con gli operatori finanziari (banche, poste italiane, intermediari, imprese di investimento, sgr, altri operatori) da parte degli stessi operatori. Tali informazioni potranno essere utilizzate anche dall'autorità giudiziaria, dall'U.I.C., dal Ministro dell'Interno, dal Secit e dal Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Sono escluse le operazioni su c/c postale per importo unitario inferiore a euro 1.500,00.
- **Elenco clienti e fornitori.** Art. 37 commi 8 e 9. Viene reintrodotta l'obbligo di trasmettere in via telematica (secondo le modalità indicate in provvedimento emanando dall'Agenzia delle Entrate) l'elenco dei clienti e dei fornitori entro sessanta giorni dal termine della comunicazione dati ai fini Iva (fine febbraio).
Per il 2006, primo periodo di applicazione, i contribuenti sono obbligati a indicare nell'elenco clienti e fornitori i soli titolari di partita iva.
A decorrere dal 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse (con indicazione di codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti) sia verso titolari di partita iva sia verso i consumatori finali (ad esclusione di cessioni beni/prestazioni servizi effettuati con scontrini fiscali o ricevute).
- **Pagamenti per titolari di partita iva.** Art. 37, comma 49. A partire dal 1 ottobre 2006 i soggetti titolari di partita iva sono tenuti ad utilizzare anche tramite intermediari modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi.